

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 1-Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle entrate avviene secondo la procedura di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, e successive modifiche ed integrazioni.
2. La firma dell'ingiunzione per la riscossione coattiva delle entrate a termine del precedente comma, è attribuita al Responsabile della Struttura "Gestione crediti", che cura ogni relativo adempimento.
3. Le spese procedurali inerenti a tali riscossioni sono poste a carico del debitore e, in mancanza di una loro determinazione certa, sono calcolate in via forfetaria nella misura stabilita dall'organo competente, contestualmente all'approvazione delle rette e delle tariffe dei servizi dell'Unione.
4. In sede di prima applicazione, le spese di cui al comma precedente sono fissate in €12,00.

Art. 2-Modalità della riscossione

1. La riscossione delle entrate avviene tramite la Tesoreria dell'Unione, mediante versamento su conto corrente postale intestato alla medesima, tramite il sistema bancario, ovvero a mezzo bancomat o carta di credito.

Art. 3-Sospensione e dilazione del pagamento

1. Il Responsabile della Struttura "Gestione crediti" può consentire, su richiesta dell'interessato in gravi e comprovate difficoltà di ordine economico, da accertarsi a cura della competente Struttura, il pagamento dilazionato delle entrate in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di trentasei, se le somme superano €51.650,00, previa applicazione, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali. A tal fine, al richiedente dovrà essere chiesta idonea garanzia fideiussoria a prima richiesta, bancaria o assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata di pagamento.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
3. E' ammesso il pagamento dilazionato unicamente per importi pari o superiori a 260 euro.

Art. 4-Cessione crediti

1. L'Ente può procedere alla cessione pro-soluto dei propri crediti di dubbia, difficile od antieconomica esigibilità, con esclusione di quelli aventi natura contributiva.
2. I crediti da cedere, oltre ad essere certi, liquidi ed esigibili, sono individuati attraverso un apposito provvedimento del Responsabile della Struttura "Gestione crediti", previo esperimento delle ordinarie procedure previste dalla normativa vigente per la loro riscossione, fatti salvi i seguenti casi, per i quali la cessione è comunque attivabile:
 - a) debitori irreperibili;
 - b) qualora si ritenga economicamente sconveniente, in relazione all'entità del credito ed alla figura del debitore, attivare un contenzioso legale di esito incerto;
 - c) crediti di valore nominale inferiore ad €80,00;
3. In relazione a crediti vantati nei confronti di soggetti che versano in condizioni particolarmente disagiate, è opportuno che il provvedimento di cui sopra sia integrato da un parere espresso dal Responsabile dei servizi socio-assistenziali.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno dev'essere comunicata alla Ragioneria Generale dello Stato l'entità complessiva delle cessioni dei crediti effettuate nell'anno precedente, ed il prezzo medio delle stesse.

Art. 5-Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. E' abrogata ogni altra norma regolamentare pregressa non compatibile con quelle del presente regolamento.

Art. 6-Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2004.